

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 06/09/1993

Oggetto L.R. 1 settembre 1993, n. 25.
Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia. (art. 22)

Obiettivo Con l'art. 22 della L.R. 25/1993 la Regione dispone l'erogazione di contributi per progetti di sviluppo produttivo, allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile.

Con D.P.G.R. 50/1995 la Regione ha predisposto il regolamento attuativo delle disposizioni di cui al citato art. 22.

Con Circolare n. 3623/1998 ha poi definito il limite delle agevolazioni concedibili, ai sensi della normativa comunitaria, ai progetti relativi alla produzione agricola primaria.

Beneficiari Destinatari di contributi regionali sono:
A) società cooperative costituite, in misura non inferiore ai 2/3 dei soci, da giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti;
B) società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno 2/3 da giovani tra i 18 e i 35 anni;
C) società di persone costituite per almeno 2/3 da giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti, con sede legale ed operativa nella Regione siciliana.
D) cooperative giovanili finanziate ai sensi della L.R. n. 37/1978.

Le suddette imprese giovanili devono possedere i requisiti elencati nel D.P.G.R. 50/1995.

Azioni La Regione finanzia progetti di sviluppo produttivo, ammettendo a contributo le seguenti spese:
a) acquisto di immobili, comprensivo delle spese notarili, opere murarie ed assimilabili;
b) costruzione di fabbricati aziendali adeguati all'iniziativa;
c) brevetti e licenze, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
d) impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le spese di trasporto ed installazione;
e) programmi e servizi informatici commisurati alle esigenze dell'impresa;
f) formazione professionale, compresi il viaggio, il vitto e l'alloggio;
g) servizio di tutoraggio, assistenza tecnica e commerciale e formazione in azienda, prestato da imprese, società ed associazioni imprenditoriali;
h) avviamento, spese di esercizio e azioni pubblicitarie.

Spese ammissibili Per le spese d'investimento di cui alle lettere a), b), c), d), e) possono essere concessi i seguenti contributi:
1. contributo in conto capitale in misura del 40%;
2. contributo in conto interessi;
3. contributo in conto canone per locazioni finanziarie.

Il contributo in conto capitale può essere concesso limitatamente:

a) ai primi 5.000 milioni di investimento, per le attività turistico-ricettive (esclusi i servizi al turismo), industriali, editoriali, dell'informazione e dello spettacolo, per le attività agricole, agrituristiche, zootecniche, della pesca e dell'acquacoltura;

b) ai primi 2.000 milioni di investimento per le attività di servizi alle imprese (compresi i servizi al turismo), come da delibera CIPI 16 luglio 1986 integrata dalla delibera CIPI del 24 marzo 1988, n. 145.

Il contributo in conto interessi è finalizzato all'abbattimento ad 1/3 del tasso di interesse correntemente praticato dallo stesso istituto di credito nei confronti della società beneficiaria, relativamente ad un mutuo quindicennale di misura massima pari al 50% dell'investimento, più l'ammontare totale dell'I.V.A. sulle spese ammesse a finanziamento, comprese le spese generali, ed escluse quelle per le quali è prevista la locazione finanziaria.

Il contributo in conto canone per operazioni di locazione finanziaria è finalizzato all'abbattimento ad 1/3 del costo delle operazioni di leasing finanziario, relativamente all'acquisto di beni mobili ed immobili strumentali all'attività produttiva e configurabili come investimento. In ogni caso, detto contributo non può superare la misura massima del 40%.

In particolare, per le spese di cui alla lettera a) sono concessi contributi per un importo non superiore alle seguenti percentuali dell'intero investimento, calcolato al netto delle spese generali, di formazione e di tutoraggio:

- 60%, per le attività turistiche, per la serricoltura e l'acquacoltura;
- 40% per le attività industriali, manifatturiere e per quelle agricole diverse dalla serricoltura e dall'acquacoltura.

Per le spese di cui alla lettera c) contributi entro un limite massimo del 5% dell'investimento.

Per le spese di cui alla lettera f) è attribuito un contributo aggiuntivo, a copertura totale delle spese effettuate nei confronti dei soci giovani della società proponente.

Per le spese di cui alla lettera g) è attribuito un contributo aggiuntivo, a copertura totale delle spese relativamente alla fase di realizzazione del progetto di sviluppo produttivo ed ai primi due anni di attività. Le spese devono essere calcolate nella seguente misura percentuale dell'investimento, al netto dell'I.V.A. e delle spese generali:

- 10% per i primi 1.000 milioni;
- 5% oltre 1.000 e fino a 3.000 milioni.

Per le spese di cui alla lettera h) sono attribuiti:

- un contributo pari al 25% delle spese di esercizio per il primo anno di attività, previste nel progetto di sviluppo produttivo approvato, comunque non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile, da erogarsi all'atto del saldo successivo al collaudo finale;
- un contributo pari al 25% delle spese effettivamente sostenute e

documentate a conclusione di ciascuno dei successivi due anni di attività e comunque, per ciascun anno, non superiore al 10% dell'investimento complessivo ammissibile. Di tale contributo è erogabile una anticipazione pari al 40%;

- un contributo pari al 70% delle spese sostenute nel primo anno di attività per azioni pubblicitarie riferite alla promozione del prodotto o del servizio, comunque non superiore al 2% dell'investimento complessivo ammissibile, da erogarsi dietro presentazione di documentazione giustificativa della spesa.

Le cooperative giovanili (lettera D) sono ammesse a fruire delle seguenti agevolazioni:

- contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'Iva;

- contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;

- contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;

- contributo a fondo perduto pari al 50% del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.

Procedure I soggetti che intendono ottenere le agevolazioni devono presentare originale e due copie dell'apposito modulo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Presidenza della Regione, Direzione dei rapporti extraregionali, segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile.

Le cooperative giovanili devono inviare richiesta di contributo entro tre anni dall'entrata in vigore della L.R. 25/1993 o entro due anni dal collaudo finale.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 1 settembre 1993, n. 25 (G.U.R. 42/1993).

Modulistica Circolare Ass. 20 luglio 1998, n. 3623 (G.U.R. 49/1998).

D.P.G.R. 8 Marzo 1995, n. 50 (G.U.R. 31/1995).

D.P.G.R. 4 agosto 1998, n. 32 ((G.U.R. 57/1998) - Modifica al D.P.G.R. 50/1995.

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Presidenza della Regione - Direzione dei rapporti extraregionali, segreteria tecnica per l'imprenditoria giovanile
--